

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 75

del 6.03.2008

PREC484/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Consorzio Stabile Italia Costruzioni s.r.l. – “Lavori di urbanizzazione primaria dell’area circostante il palazzetto dello Sport in via Ilio – 2° stralcio esecutivo”. S.A. U.I.P.A. Comune di Trapani.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 04.09.2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale il Consorzio Stabile Italia Costruzioni s.r.l. contesta l’esclusione dalla gara disposta dall’UIPA di Trapani.

Secondo quanto riportato dall’istante, la Stazione appaltante ha adottato il provvedimento di esclusione in base alla motivazione che l’Amministratore Unico dell’impresa ha prodotto la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n.445, per il soggetto cessato dalla carica nel triennio antecedente la gara, dichiarando per “conoscenza diretta” che lo stesso non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art.38, comma 1, lettere b) e c), del d.Lgs. n. 163/2006.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha evidenziato che la possibilità di rendere dichiarazioni in luogo del cessato dalla carica è consentita solo nei casi in cui tale soggetto sia deceduto ovvero sia non reperibile. Tuttavia, l’onere di dimostrare tali circostanze rimane a carico dell’impresa dichiarante, e pertanto, in difetto, non sarà possibile accettare dichiarazioni sostitutive rese da un soggetto diverso dal cessato dalla carica.

Ritenuto in diritto

Questa Autorità si è già occupata della problematica relativa alla dichiarazione sostitutiva ed alla comprova da parte dell'impresa dell'insussistenza delle cause di esclusione rispetto ai soggetti cessati dalla carica, deceduti o divenuti irreperibili, considerando anche l'impossibilità per l'impresa di conseguire certificazioni relative ai soggetti cessati, in quanto le stesse sono richiedibili solo da parte del soggetto interessato.

Con precedenti espressioni di parere, l'Autorità, da ultimo con deliberazione 101/2007, ha riconosciuto la possibilità a favore del legale rappresentante di effettuare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui i soggetti cessati siano divenuti irreperibili per l'impresa ovvero deceduti.

In ordine a quest'ultime evenienze, l'Autorità ha ritenuto che il legale rappresentante possa rilasciare, "per quanto a propria conoscenza", specifica dichiarazione in ordine alla non sussistenza di sentenze definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di effettuare le relative verifiche presso le competenti autorità.

Infatti, l'articolo 38 del d. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 riconosce al concorrente la possibilità di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, applicandosi a fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione l'articolo 43 dello stesso del d.P.R. n. 445/2000; saranno, pertanto, le stazioni appaltanti a dover effettuare, ai sensi del disposto di cui all'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, i necessari controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni.

La suddetta facoltà, riconosciuta al legale rappresentante, non è condizionata dall'onere di dover dimostrare l'irreperibilità del soggetto cessato, tenuto anche conto che l'articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006 non contiene alcun riferimento alla causa della cessazione, non essendo quest'ultima il presupposto logico della norma, volta invece ad accertare che il contraente dell'amministrazione sia una società i cui titolari, amministratori o direttori tecnici in carica o cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, siano persone affidabili dal punto di vista della moralità professionale.

La dichiarazione concernente i soggetti cessati è resa nell'interesse della società, e costituisce lo strumento attraverso il quale le imprese evitano l'esclusione dalla gara qualora i propri amministratori o direttori tecnici siano cessati nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Pertanto, nel caso in cui sussistano problemi di effettuazione di dichiarazioni e di produzione documentale in gara, in relazione a detti soggetti, il legale rappresentante dell'impresa ha il potere/dovere di rendere le predette dichiarazioni, secondo quanto previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara del Consorzio Stabile Italia Costruzioni s.r.l. non è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Guido Moutier

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27.03.2008